



## DIREZIONE GENERALE

**DATA: 01/07/2015**  
**DELIBERA N. 177**

OGGETTO: ADOZIONE DEL PROTOCOLLO OPERATIVO "PROCEDURE DI CONTROLLO SU SISTEMI CONTABILI TRA GLI AVENTI DIRITTO ALLA SOVVENZIONE / CONTRIBUTIVO / SUSSIDIO / VANTAGGIO ECONOMICO E I SOGGETTI BENEFICIARI/DELEGATI IN APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 26 E 27 DEL D. LGS 33/2013, INDICAZIONI OPERATIVE PER LA STESURA DEI PROVVEDIMENTI IN ARGOMENTO E IN MATERIA DI CAUTELE LEGATE AL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA".

## IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di adozione dell'atto deliberativo presentata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed Integrità di cui e' di seguito trascritto integralmente il testo:

«

VISTA la delibera n. 14 del 23/01/2015 ad oggetto: "Aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità dell'Azienda Usl di Ferrara per il triennio 2015-2017 ed in particolare l'art. 7 rubricato "Controllo e prevenzione del rischio" ove viene stabilito che *"saranno rese operative anche per mezzo della redazione di documenti e/o regolamenti le procedure di controllo su aree particolarmente a rischio quali per esempio:*

- *procedure di controllo su sistemi contabili tra gli aventi diritto alla sovvenzione/contributo/vantaggio economico e i soggetti beneficiari/delegati;*
- *procedure di controllo circa la presenza dei dati e delle informazioni sul portale "Amministrazione Trasparente" dei provvedimenti di cui all'art. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.;*

RITENUTO opportuno precisare che:

- gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici erogati in favore di soggetti pubblici o privati, per i quali vigono gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 sono quei provvedimenti che, sulla base della normativa vigente, sono volti a sostenere un soggetto sia pubblico che privato, accordandogli un vantaggio economico diretto o indiretto superiore a 1.000 euro mediante l'erogazione di incentivi o agevolazioni;
- l'art. 26, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, stabilisce che la pubblicazione è obbligatoria e condizione di efficacia solo per importi superiori a 1.000 euro;
- questi sono da intendersi sia se l'importo è erogato con un unico atto, sia se è erogato con atti diversi che, nel corso dell'anno solare, comportano il superamento del tetto di 1.000 euro nei confronti di un unico beneficiario.
- laddove l'Azienda Usl di Ferrara abbia emanato più provvedimenti i quali, nell'arco dell'anno solare, hanno disposto la concessione di vantaggi economici a un medesimo soggetto, superando il tetto dei 1.000 euro, l'importo del vantaggio economico corrisposto è da intendersi come la somma di tutte le erogazioni effettuate nel periodo di riferimento;
- in tali casi, l'Azienda Usl di Ferrara deve necessariamente pubblicare, come condizione

legale di efficacia, l'atto che comporta il superamento della soglia dei 1.000 euro, facendo peraltro riferimento anche alle pregresse attribuzioni che complessivamente hanno concorso al suddetto superamento della soglia.

*RILEVATO inoltre che la pubblicazione dei dati relativi agli atti di concessione di vantaggi economici deve avvenire nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalle norme sul trattamento e sulla protezione dei dati personali, come richiamate dall'art. 4 del d.lgs. n. 33/2013 e che pertanto non sono ostensibili i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti in questione qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni circa lo stato di salute o la situazione di disagio economico-sociale degli interessati;*

CONSIDERATO che la pubblicazione è condizione di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a 1.000 euro, essa deve avvenire tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle somme oggetto del beneficio.

RITENUTO di precisare inoltre che qualora l'Azienda Usl di Ferrara provveda a modificare o revocare un atto di concessione di vantaggi economici, le informazioni già pubblicate sul sito istituzionale non devono essere sostituite ma soltanto integrate da apposita comunicazione in cui si dia atto delle avvenute modificazioni

VISTI il precedente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità relativo al triennio 2013-2016 ed il vigente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità dell'Azienda Usl di Ferrara per il triennio 2015-2017 ove sono esplicitate le "mappe di responsabilità" delle pubblicazioni in argomento;

ATTESO che la particolare complessità del sistema di pubblicazione dei dati e delle informazioni nella sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" ed in particolare nelle sotto-sezioni denominate "Criteri e modalità" (art. 26, co. 1 del D. Lgs 33/2013) e "Atti di concessione" (art. 26, co. 2 e art. 27 del D. Lgs 33/2013) il cui percorso si ritiene debba essere corredato dall'adozione di un documento specifico che possa assurgere a guida per gli operatori coinvolti al fine di preservare le buone prassi in materia di redazione dei documenti, sistemi di pubblicazione e sistemi di controllo circa la presenza delle informazioni sul portale al fine di procedere con il pagamento degli atti di concessione;

RILEVATO che il RPC/RTI ha predisposto insieme ai dirigenti coinvolti ed evidenziati nelle maggiori responsabilità, un "Protocollo Operativo "Procedure di controllo su sistemi contabili tra gli aventi diritto alla sovvenzione / contributo / sussidio / vantaggio economico e i soggetti beneficiari/delegati in applicazione degli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013, indicazioni operative per la stesura dei provvedimenti in argomento e in materia di cautele legate al diritto alla riservatezza" da porre in consultazione interna al fine di acquisire eventuali osservazioni e/o proposte di miglioramento al documento di cui trattasi;

DATO ATTO che con nota PG 24839 del 20/04/2015 a firma del RPC/RTI è stata pertanto inviata la bozza del "Protocollo Operativo "Procedure di controllo su sistemi contabili tra gli aventi diritto alla sovvenzione / contributo / sussidio / vantaggio economico e i soggetti beneficiari/delegati in applicazione degli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013, indicazioni operative per la stesura dei provvedimenti in argomento e in materia di cautele legate al diritto alla riservatezza" a tutti i Direttori di area tecnico-amministrativa e socio-sanitaria dell'Azienda Usl di Ferrara;

RILEVATO che nella suddetta nota è stata fissata la data del 25/05/2015 quale termine ultimo per raccogliere osservazioni e/o proposte di miglioramento;

DATO ATTO che entro il termine prestabilito sono pervenuti all'Ufficio del RPC/RTI i riscontri del Direttore del Dipartimento Interaziendale Acquisti e Logistica Economale (PG 25876 del 24/04/2015) la quale, nel prendere atto del documento ne approva sostanzialmente l'impianto e del Direttore dell'U.O. Servizi Amministrativi del DAISM-DP (PG 28242 del 6/05/2015) il quale propone i seguenti suggerimenti:

- completare la tavola sinottica con esempi relativi alle fattispecie ove è necessario attestare

“la mancata pubblicazione dell’atto in quanto non rientrante nell’ambito di applicazione della norma”;

- modificare il disposto previsto dalla bozza di Protocollo relativo all’attestazione di avvenuta pubblicazione contestualmente alla data di adozione dell’atto prevedendo tempi più lunghi poiché il responsabile della pubblicazione di norma non coincide con il soggetto deputato alla pubblicazione;

RITENUTO opportuno:

- accogliere il suggerimento relativo alle ipotesi di fattispecie ove è necessario attestare “la mancata pubblicazione dell’atto in quanto non rientrante nell’ambito di applicazione della norma” per le quali il “Protocollo” è stato integrato di uno specifico elenco di fattispecie che derivano dall’interpretazione di casi verificatisi con maggiore frequenza all’interno dell’amministrazione e per le quali si è proceduto a formulare pareri da parte del Responsabile della Trasparenza a fronte di quesiti posti dai Direttori o dai Responsabili del procedimento interessati;

- di non modificare il disposto previsto dalla bozza di Protocollo relativo all’attestazione di avvenuta pubblicazione contestualmente alla data di adozione dell’atto al fine di creare una cultura aziendale improntata al rispetto dei tempi e delle procedure di pubblicazione che sono richieste dalla legge con carattere di tempestività lasciando nel contempo al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei dati e delle informazioni nella sezione in argomento di stabilire modalità e tempistica di pubblicazione in linea con le procedure previste dal presente “Protocollo operativo”;

VISTO pertanto il “Protocollo Operativo “Procedure di controllo su sistemi contabili tra gli aventi diritto alla sovvenzione / contributo / sussidio / vantaggio economico e i soggetti beneficiari/delegati in applicazione degli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013, indicazioni operative per la stesura dei provvedimenti in argomento e in materia di cautele legate al diritto alla riservatezza” cos’ come modificato alla luce delle valutazioni trasmesse dal Direttore dell’U.O. Servizi Amministrativi del DAISM-DP;

DATO ATTO che tale documento costituisce obiettivo di trasparenza anche nella rinnovata visione del legislatore del D. Lgs 33/2013 per “garantire la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità”;

Dato atto che il presente provvedimento risponde ai principi della legittimità, opportunità e convenienza.»

Attesa la rappresentazione dei fatti e degli atti riportati dal Dirigente proponente.

Coadiuvato dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo che, ai sensi dell’art. 3 comma 7° del D.Lgs. n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni esprimono parere favorevole.

## **DELIBERA**

1) di approvare, per le motivazioni espresse in parte narrativa, il Protocollo Operativo “Procedure di controllo su sistemi contabili tra gli aventi diritto alla sovvenzione / contributo / sussidio / vantaggio economico e i soggetti beneficiari/delegati in applicazione degli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013, indicazioni operative per la stesura dei provvedimenti in argomento e in materia di cautele legate al diritto alla riservatezza” sulla base delle considerazioni sviluppate in premessa;

2) di dare attuazione in tal modo a quanto previsto dal vigente Piano Triennale della prevenzione della corruzione triennio 2015-2017 in materia di procedure e sistemi di controllo;

3) di pubblicare il presente provvedimento nel sito istituzionale alla voce "Amministrazione Trasparente" e più precisamente nelle sotto sezioni "Regolamenti" e "Corruzione";

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(Dott.ssa Paola BARDASI)**

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
**(Dott. Stefano CARLINI)**

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
**(Dott. Mauro MARABINI)**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO**  
**(Dott. Alberto FABBRI)**



**DIREZIONE GENERALE**

**INVIATA:**

- AL COLLEGIO SINDACALE in data **13/07/2015**
- ALLA CONFERENZA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE in data \_\_\_\_\_
- ALLA GIUNTA REGIONALE in data \_\_\_\_\_

**PUBBLICAZIONE ED ESTREMI DI ESECUTIVITA'**

In pubblicazione all'Albo Pretorio Elettronico (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.) dell'Azienda USL di Ferrara dal **13/07/2015** per 15 gg. consecutivi

- La presente deliberazione è ESECUTIVA dalla data di pubblicazione (art. 37, comma 5° L.R. n. 50/94, così come sostituito dalla L.R. n. 29/2004)
- APPROVATA dalla Giunta Reg.le per silenzio-assenso in data \_\_\_\_\_ (decorsi i termini di cui all'art. 4, comma 8, L. 30.12.91 n. 412)
- APPROVATA dalla Giunta Reg.le in data \_\_\_\_\_ atto n. \_\_\_\_\_
- NON APPROVATA dalla Giunta Reg.le (vedi allegato)

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO  
(Dott. Alberto FABBRI)**



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara

## PROTOCOLLO OPERATIVO

*“Procedure di controllo su sistemi contabili tra gli aventi diritto alla sovvenzione / contributo / sussidio / vantaggio economico e i soggetti beneficiari/delegati in applicazione degli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013, indicazioni operative per la stesura dei provvedimenti in argomento e in materia di cautele legate al diritto alla riservatezza”*

## Premessa: gli obblighi di pubblicazione

L'art. 26 (co. 1 e 2) del D. Lgs 33/13 dispone che *“Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. 2 Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro”*.

Preme sottolineare che in primis la legge ribadisce l'obbligo generale, peraltro già previsto dalla legge n. 241/90, **della preventiva determinazione dei criteri e delle modalità che l'amministrazione (Azienda Usl di Ferrara) si impegna ad osservare per l'adozione di provvedimenti attributivi di posizioni di vantaggio economico a soggetti pubblici e privati.**

Nell'Ente l'obbligo è stato osservato con la pubblicazione delle informazioni reperibili all'indirizzo <http://www.ausl.fe.it/azienda/organizzazione/amministrazione-trasparente/criteri-e-modalita> : a carico dei Sigg.ri Direttori Responsabili delle pubblicazioni insiste l'obbligo di comunicare ed aggiornare le fonti normative al Responsabile della Trasparenza affinché possa provvedere alla loro pubblicazione nella sezione dedicata.

L'obbligo di stabilire regole certe e conoscibili a priori è posto infatti a garanzia della trasparenza nell'esercizio del potere discrezionale e garantisce altresì che chiunque vi abbia interesse abbia parità di accesso al concorso per l'assegnazione di risorse pubbliche.

Lo strumento per individuare i criteri e le modalità di attribuzione di posizioni di vantaggio economico varia a seconda della specifica fattispecie (per es. regolamenti, delibere ecc).

I criteri riguardano essenzialmente la definizione della finalità, della tipologia e dell'entità del contributo, o comunque dell'attribuzione del vantaggio, i settori di intervento, i requisiti che devono possedere gli aspiranti beneficiari, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e tutto quanto è necessario ad assicurare imparzialità e trasparenza nelle procedure di erogazione.

Gli aspiranti beneficiari possono essere persone fisiche o giuridiche, enti pubblici e soggetti privati.

I criteri non solo devono essere predeterminati, ma anche diffusamente conoscibili; a questo proposito, l'art. 26, comma 1 ne afferma l'obbligo di pubblicazione.


Il destinatario del provvedimento di concessione può essere una persona fisica/giuridica, un ente pubblico oppure un soggetto privato.

L'art. 26, comma 2 **obbliga a pubblicare** gli atti di concessione d'importo superiore a 1000 euro.

Gli atti di concessione ricompresi in questa nutrita categoria sono caratterizzati dal fatto di costituire attribuzioni economiche non legate a controprestazioni.

Gli obblighi di pubblicazione oggetto dell'art. 26 non si applicano pertanto a contratti pubblici di lavori servizi e fornitura, rispetto ai quali l'art. 37 del D. Lgs. 33 rinvia al Codice degli appalti.

**L'atto di erogazione/liquidazione deve essere preceduto dalla determinazione e dalla pubblicazione dei criteri che vincolano l'attività dell'Amministrazione, nonché dalla pubblicazione degli atti di concessione se di importo superiore a mille euro.**



## Gli effetti derivanti dall'omessa o incompleta pubblicazione

L'art. 26 (co. 3) del D. Lgs 33/13 dispone che *“La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.*

Dalla lettura del disposto emerge perciò che la pubblicazione è condizione legale di efficacia del provvedimento che dispone concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario.

Pertanto, in presenza di una pluralità di provvedimenti, che nell'arco dell'anno solare dispongano la concessione di vantaggi economici ad un medesimo soggetto, l'amministrazione deve necessariamente pubblicare, come condizione legale di efficacia, l'atto che comporta il superamento della soglia dei mille euro, facendo riferimento anche alle pregresse attribuzioni che complessivamente hanno concorso al suddetto superamento della soglia.

Nell'ipotesi in cui venga omessa la pubblicazione del provvedimento che individua i criteri e le modalità e il provvedimento che dispone la concessione **non è possibile darvi esecuzione** (la pubblicazione è condizione legale di efficacia).

Inoltre, per potere dare esecuzione all'atto di concessione, la pubblicazione deve essere altresì completa secondo le indicazioni disposte dall'art. 27 del D.Lgs. 33/2013.



## **Indicazioni per la redazione degli atti di concessione**

Nelle premesse di ogni atto di concessione occorrerà richiamare l'atto di individuazione dei criteri e la relativa pubblicazione (si richiede pertanto la coerenza e la presenza fra ciò che è pubblicato nella sezione "Criteri e Modalità" di cui all'art. 26 e la sezione "Atti di concessione" di cui all'art. 27).

Nel dispositivo di ogni atto di concessione o nell'atto in forma semplificata di importo superiore a 1000 euro, si dovrà obbligatoriamente riportare, a seconda del caso che ricorre, le seguenti diciture (in alternativa):

Ipotesi di non pubblicazione poiché l'atto non rientra nelle fattispecie artt 26 e 27

*"di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 non è avvenuta in quanto la somma erogata con il presente atto non rientra nell'ambito di applicazione della citata norma "*

*(es. benefici L. 210/92 "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati")*

Ipotesi di pubblicazione del provvedimento /atto in forma semplificata che rientra nelle fattispecie artt 26 e 27

*"di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013"*

L'U.O. Economico Finanziaria è comunque sempre tenuta a compiere la verifica della pubblicazione del provvedimento nella sezione "Atti di concessione".

In caso di mancata pubblicazione, l'U.O. Economico – Finanziaria restituirà gli atti al Responsabile del Procedimento (che deve essere sempre indicato nel provvedimento) dandone contestuale comunicazione via e mail all'indirizzo [trasparenza@ausl.fe.it](mailto:trasparenza@ausl.fe.it) al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e Integrità.

## **Soggetto obbligato a garantire la pubblicazione e le connesse responsabilità**

L'art. 6, co. 1 lett. d) della legge 241/1990, dispone che il responsabile del procedimento "cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti".

Il dirigente della struttura competente ad adottare il provvedimento concessorio ha altresì la responsabilità di disporre e vigilare affinché venga garantita la pubblicazione del medesimo atto, in assenza della quale, l'U.O. Economico Finanziaria non potrà dare esecuzione all'atto e procedere alla liquidazione/pagamento.

Nell'ipotesi di mancata o incompleta pubblicazione, il provvedimento concessorio, non potrà essere portato ad esecuzione, cosicché se si procedesse all'erogazione, l'amministrazione dovrebbe poi procedere al recupero delle risorse indebitamente liquidate.

La legge dispone che la mancata, l'incompleta o ritardata pubblicazione può essere fatta valere anche dal destinatario del provvedimento il quale potrebbe altresì fare valere il danno che derivi dalla ritardata pubblicazione.

La violazione dell'obbligo di pubblicazione può pertanto rilevare sotto il profilo della responsabilità amministrative, patrimoniale e contabile

## **Informazioni e documenti da pubblicare**

Art. 27 comma 1 - *La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:*

- a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;*
- b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;*
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;*
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;*
- e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;*

f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

L'obbligo di comunicazione può considerarsi assolto solo se la pubblicazione è completa.

La pubblicazione completa deve avere per oggetto i dati e le informazioni specificate dall'art. 27, comma 1, D.lgs. 33/2013.

### **Sezione ove pubblicare**

Art. 27 comma 2 *Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.*

Le informazioni e i documenti relativi a concessioni o comunque attribuzioni di vantaggi economici devono essere riportati sul sito internet nella sezione Amministrazione Trasparente secondo le indicazioni tecniche rese disponibili nel portale intranet dell'Azienda Usl di Ferrara alla voce "Le pagine della trasparenza"

### **Durata della pubblicazione**

L'art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 33/2013, prevede che i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Come previsto dall'art. 9 comma 2 del D.lgs. 33/2013, alla scadenza del termine della durata d'obbligo di pubblicazione di cui all'articolo 8 comma 3, i documenti le informazioni e i dati sono conservate e rese disponibili in distinte sezioni del sito di archivio nella sezione "Amministrazione Trasparente".

### **Disposizioni in tema di trattamento di dati personali e/o sensibili**

Art. 26 comma 4 - *È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.*

L'adempimento degli obblighi di pubblicazione va garantito nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza prestando attenzione ai principi di proporzionalità, pertinenza, necessità e non eccedenza.

Valgono pertanto le raccomandazioni previste dal vigente PTPC/PTTI al quale integralmente ci si richiama e che per maggiore comodità di riportano di seguito:

#### **Estratto dal PTPC/PTTI adottato con delibera n. 14 del 27/01/2015 (art. 22)**

*"L'Azienda USL di Ferrara ha attuato, da tempo, una serie di percorsi organizzativi per adeguare la propria attività e le proprie strutture alle disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali. La normativa in argomento, come è noto, si propone di tutelare il diritto alla riservatezza dei dati personali allo scopo di evitare che il loro uso non corretto possa danneggiare o ledere i diritti, le libertà fondamentali e la dignità degli interessati.*

*Ne consegue che tale finalità è ancor più evidente nella realtà di organismi sanitari pubblici che trattano quotidianamente una moltitudine di dati estremamente riservati come quelli riguardanti la salute delle persone.*

*L'Azienda USL di Ferrara ha pertanto fatto propria la normativa unitamente alle diverse prescrizioni del "Garante per la Protezione dei dati personali" predisponendo un percorso applicativo della materia della privacy ed elaborando un sistema stabile a costante presidio della tematica.*

*Preme evidenziare che la tutela della riservatezza dei dati del cittadino/utente non deve essere vissuta come un mero obbligo burocratico ma come strumento per offrire una reale tutela della riservatezza degli interessati, per i loro familiari e per tutti gli operatori attraverso un sistema che impegni ogni figura professionale presente in Azienda.*

*L'Azienda Usl di Ferrara (in qualità di Titolare del trattamento) si è dotata di una suddivisione interna dei livelli di responsabilità designando i Responsabili che a loro volta hanno designato i propri Incaricati cioè i collaboratori autorizzati ad utilizzare dati personali e sensibili, impartendo loro le relative direttive ed istruzioni in materia.*

*Le "cautele" imposte dalla normativa in materia di protezione dei dati personali devono essere osservate anche nell'applicazione dei nuovi obblighi di trasparenza.*

*Non a caso l'art. 4 del D. Lgs 33/2013 rubricato "Limiti alla Trasparenza" prevede che "gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1,*

lettera d) ed e), del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali”.

Le PP.AA. possono inoltre disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.

Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le PP.AA. provvedono a **rendere non intelligibili** i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza.

Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del D. Lgs n. 196 del 2003.

Restano fermi i limiti alla diffusione e all'accesso delle informazioni di cui all'articolo 24, comma 1 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonché quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Pertanto, anche alla luce dei recenti pronunciamenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali, i Sigg.ri Editor e Validatori che dovranno pubblicare – per gli ambiti di competenza - nelle sezioni e sottosezioni previsti dal Decreto dei dati sensibili, sono tenuti al rispetto dei principi generali in materia di privacy e di prestare altresì estrema attenzione a non violare il “diritto alla riservatezza” di eventuali soggetti terzi.

Per casi di particolare specificità come per esempio la pubblicazione dei dati di cui all'art. 27 del D. Lgs 33/2013 vi sono ulteriori specifiche raccomandazioni come si evince dall'art. 26, comma 4° che testualmente recita: “E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati”.

Con nota PG 37015 dell'11/06/2013 a firma del Responsabile della Trasparenza aziendale è stato comunicato ai Sigg.ri Direttori interessati alla pubblicazione in questa particolare sotto-sezione che qualora si manifestasse la necessità di inserire nel campo denominato “Denominazione impresa/ente/soggetto beneficiario” il dato di un soggetto per il quale si rendesse necessaria l'anonimizzazione dei dati che lo riguardano, di inserire la seguente dicitura: **“Beneficiario non identificato ai sensi dell'art. 26 comma 4 D.Lgs. 33/2013”**.

Particolari attenzioni nella modalità di redazione e pubblicazione dei provvedimenti che devono essere posti in pubblicazione sui siti istituzionali vengono in rilievo a seguito dell'emanazione del provvedimento a carattere generale del 15/05/2014 ad oggetto “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” che è stato trasmesso, a cura del Responsabile della Trasparenza a tutti i Direttori dell'Azienda Usl di Ferrara con nota PG 46295 del 25/07/2014.

Si ritiene utile riportare brevemente i contenuti del Provvedimento:

#### **Principi di carattere generale:**

Le PP.AA. devono pubblicare solo dati esatti, aggiornati e contestualizzati e preliminarmente alla pubblicazione on line sui propri siti informazioni, atti e documenti amministrativi contenenti dati personali devono verificare che esista una norma di legge o di regolamento che ne preveda l'obbligo.

Le PP.AA. devono pubblicare on line solo dati la cui pubblicazione risulti realmente necessaria ed è comunque vietata la pubblicazione di dati sulla salute e sulla vita sessuale.

I dati sensibili (come per es. etnia, religione, appartenenze politiche etc.) possono essere diffusi solo laddove indispensabili al perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico.

Occorre adottare misure per impedire la indicizzazione dei dati sensibili da parte dei motori di ricerca e il loro riutilizzo.

Qualora le PP.AA. intendano pubblicare dati personali ulteriori rispetto a quelli individuati nel D. Lgs n.33/2013, devono procedere prima all'anonimizzazione degli stessi, evitando soluzioni che consentano l'identificazione, anche indiretta o a posteriori, dell'interessato.

#### **Open data e riutilizzo dei dati**

I dati pubblicati on line non sono liberamente utilizzabili da chiunque per qualunque finalità.

L'obbligo previsto dalla normativa in materia di trasparenza on line della P.A. di pubblicare dati in “formato aperto”, non comporta che tali dati siano anche “dati aperti”, cioè liberamente utilizzabili da chiunque per

qualunque scopo. Il riutilizzo dei dati personali non deve pregiudicare, anche sulla scorta della direttiva europea in materia, il diritto alla privacy.

Le P.A. devono inserire nella sezione denominata "Amministrazione trasparente" sui propri siti web un alert con cui si informa il pubblico che i dati personali sono riutilizzabili in termini compatibili con gli scopi per i quali sono raccolti e nel rispetto del norme sulla protezione dei dati personali.

I dati sensibili e giudiziari non possono essere riutilizzati.

#### **Durata degli obblighi di pubblicazione**

Il periodo di mantenimento on line dei dati è stato generalmente fissato in 5 anni dal D. Lgs n.33/13. Sono previste però alcune deroghe, come nell'ipotesi in cui gli atti producano i loro effetti oltre questa scadenza. In ogni caso, quando sono stati raggiunti gli scopi per i quali essi sono stati resi pubblici e gli atti hanno prodotto i loro effetti, i dati personali devono essere oscurati anche prima del termine dei 5 anni.

#### **Motori di ricerca**

L'obbligo di indicizzare i dati nei motori di ricerca generalisti (es. Google) durante il periodo di pubblicazione obbligatoria è limitato ai soli dati tassativamente individuati dalle norme in materia di trasparenza. Vanno dunque esclusi gli altri dati che si ha l'obbligo di pubblicare per altre finalità di pubblicità (es. pubblicità legale sull'albo pretorio).

Non possono essere indicizzati (e quindi reperibili attraverso i motori di ricerca) i dati sensibili e giudiziari.

#### **Specifici obblighi di pubblicazione**

Risulta proporzionato indicare il compenso complessivo percepito dai singoli dipendenti (determinato tenendo conto di tutte le componenti, anche variabili, della retribuzione). Non è però giustificato riprodurre sul web le dichiarazioni fiscali o la versione integrale dei cedolini degli stipendi.

A tutela di fasce deboli, persone invalide, disabili o in situazioni di disagio economico destinatarie di sovvenzioni o sussidi, sono previste limitazioni nella pubblicazione dei dati identificativi.

#### **Obblighi di pubblicità degli atti per finalità diverse dalla trasparenza**

Il rispetto dei principi di esattezza, necessità, pertinenza e non eccedenza, permanenza on line limitata nel tempo dei dati personali, vale anche per la pubblicazione di atti per finalità diverse dalla trasparenza (albo pretorio on line degli enti locali, graduatorie di concorsi etc.).

Al fine di ridurre i rischi di decontestualizzazione del dato personale e la riorganizzazione delle informazioni secondo parametri non conosciuti dall'utente, è necessario prevedere l'inserimento all'interno del documento di "dati di contesto" (es. data di aggiornamento, periodo di validità, amministrazione, numero di protocollo) ed evitare l'indicizzazione tramite motori di ricerca generalisti, privilegiando funzionalità di ricerca interne ai siti web delle amministrazioni.

Deve essere evitata la duplicazione massiva dei file.

Al fine di evitare di perdere il controllo sui dati personali pubblicati online in attuazione degli obblighi di trasparenza e di ridurre i rischi di loro uso indebiti, l'Azienda Usl di Ferrara ha inserito inoltre nella sezione denominata «Amministrazione trasparente» un alert generale con cui si informa il pubblico che i dati personali pubblicati sono «riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d. lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali».

Inoltre in riferimento al combinato disposto normativo in materia di protezione dei dati personali e del riordino della trasparenza amministrativa, si ritiene opportuno evidenziare che la diffusione dei dati personali e/o sensibili, mediante la pubblicazione su sito istituzionale, è ammissibile nel rispetto delle seguenti regole:

1. sul sito non dovranno MAI essere pubblicati dati sulla salute e sulla vita sessuale (tale disposizione dovrà essere osservata in particolare dalle Strutture aziendali che pubblicano i dati ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 33/2013);

2. sul sito possono essere pubblicati dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi (in forma integrale, per estratto, ivi compresi gli allegati), solo se vi è una norma di legge o di regolamento che preveda tale possibilità;

3. sul sito devono essere pubblicati solo i dati personali pertinenti rispetto alla finalità di trasparenza che si intende perseguire nel caso concreto".

### **Le disposizioni della Regione Emilia Romagna in materia**

La Regione Emilia Romagna con nota PG 2013 – 0158950 del 2/07/2013 ed acquisita agli atti del Protocollo generale con n. 41715 del 3/07/2013 fornisce le seguenti indicazioni:

“Alle Aziende sanitarie si applicano le disposizioni di cui agli artt. 26 e 27 del Decreto legislativo 33/2013, in merito agli obblighi di pubblicazione degli atti di attribuzione di vantaggi economici, ed ai relativi criteri che ne governano la concessione, nei limiti in cui esse provvedono allo svolgimento di tali attività.

*Si ritiene invece che in linea generale siano escluse dall'ambito di applicazione dell'articolo 26 le attribuzioni che hanno carattere di corrispettivo a fronte di una prestazione.*

*L'articolo 12 della legge n. 241 del 1990, infatti, è testualmente riferito alla "concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari" e alla "attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere; tale formulazione, pur molto ampia, sembra comunque non ricomprendere le transazioni economiche collegate a rapporti sinallagmatici.*

*I contratti delle Amministrazioni sanitarie, fermo restando il regime di pubblicità previsto dalla normativa sugli appalti, devono pertanto essere pubblicati ai sensi dell'art. 23 comma 1, lettera b) del decreto, citato nel punto precedente.*

*Non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 26 gli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre pubbliche amministrazioni che - come detto - trovano invece disciplina all'articolo 23 lett. d) e in specifiche disposizioni del decreto legislativo n. 33/2013.*

*Non sono nemmeno compresi nella presente categoria i meri trasferimenti di somme costituenti la provvista per l'attuazione di funzioni pubbliche. In tema di tutela della riservatezza, l'articolo 26 esplicitamente esclude la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al medesimo articolo qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati".*

**Tavola sinottica relativa ad esempi ove è necessario attestare la pubblicazione (elenco esemplificativo e non esaustivo):**

- Pagamento quote associative ad Associazioni o Organizzazioni
- Pagamento di contributi a sostegno di Associazioni o organizzazioni
- Progetti terapeutico-riabilitativi
- Borse lavoro a favore di utenti con disagio
- Erogazione di assegni di cura a favore di familiari che assistono anziani e soggetti con disabilità
- Trasporti soggetti dializzati

**Tavola sinottica relativa ad esempi ove è necessario attestare la non pubblicazione (elenco esemplificativo e non esaustivo):**

- Benefici L. 210/92 "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati
- Attribuzione da parte di un'amministrazione ad altra amministrazione di quote di tributi;
- Trasferimento di risorse da un'amministrazione ad un'altra, anche in seguito alla devoluzione di funzioni e competenze;
- Rimborsi a favore di soggetti pubblici e privati di somme erroneamente o indebitamente versate al bilancio dell'amministrazione;
- Indennizzi corrisposti dall'amministrazione a privati a titolo di risarcimento per pregiudizi subiti.

-§-§-§-

**Definizioni:**

**Sovvenzione** = erogazione di una somma di denaro o di altra utilità suscettibile di valutazione economica, con o senza obbligo di restituzione a carico del beneficiario;

**Contributo** = si intende invece l'aiuto che l'ente concede per la copertura di parte dei costi connessi alla realizzazione di un'attività che si vuole incentivare attraverso forme di partecipazione pubblica;

**Sussidio** = erogazione di somme a fondo perduto generalmente attribuito per finalità assistenziali.

**In ogni caso, ciò che importa, non è la qualificazione giuridica dell'attribuzione, ma la sussistenza di utilità o accrescimento patrimoniale riconosciuta a favore del destinatario del provvedimento.**